

Legge regionale 28 dicembre 2000, n.80

Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni.

ARTICOLO 1

(Modifiche all'art. 3)

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni", e' sostituito dal seguente:

"1. Il CORECOM. e' costituito da sette componenti, compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati."

2. Il comma 2 dell'art. 3 della LR 10/2000 e' sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente e' nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri sei componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre."

ARTICOLO 2

(Modifiche all'art. 11)

1. Al comma 1, lettera B) Funzioni gestionali, della LR 10/2000 e' aggiunto il seguente punto:

"4. cura per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65, relativi alla pubblicita` delle attivita` di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva svolta in occasione delle elezioni regionali."

ARTICOLO 3

(Modifiche all'art. 15)

1. Il comma 1 dell'art. 15 della LR 10/2000 e' sostituito dal seguente:

"1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM. presenta al Consiglio regionale e all'Autorita` il programma di attivita` per l'anno successivo, suddiviso in una parte relativa alle funzioni proprie e l'altra relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione dei rispettivi fabbisogno finanziari. Il Consiglio regionale approva la parte relativa alle funzioni

proprie, l'Autorita` quella relativa alle funzioni delegate".

2. Il comma 2 dell'art. 15 della LR 10/2000 e' sostituito dal seguente:

"2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM. presenta al Consiglio regionale e all'Autorita` una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria. Il documento contiene anche il resoconto dell'attivit` svolta nell'anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l'Autorita` quella relativa alle funzioni delegate".